

In sostanza, ogni aliquota prevista dalle tabelle del decreto, con riferimento ad ognuna delle diverse classi e categorie di cui all'art. 14 della legge 2-3-1949, n. 143 (v. in TAR_{ingg/archit.}), può essere suddivisa rispetto ai diversi elaborati da redigere, come specificati nel regolamento di attuazione del codice.

Ad esempio, per un'opera puntuale l'aliquota *a*) (relazioni, planimetrie, schemi grafici del progetto preliminare) prevista dalla tabella B del decreto ministeriale citato relativa alla classe I, categorie *a*), *b*), *c*), *d*), è pari a 0,09 e può essere suddivisa in base agli elaborati previsti dal regolamento di attuazione del codice, in:

Relazione illustrativa	0,010
Stralcio degli strumenti urbanistici con le localizzazioni esaminate oltre a quella scelta	0,005
Planimetrie a curve di livelli 1:2.000 con le localizzazioni esaminate oltre a quella scelta	0,015
Elaborati grafici architettonici (piante, sezioni, prospetti) in scala opportuna e quotati	0,060
Totale	0,090

Tali aliquote, moltiplicate per la corrispondente percentuale di cui alla tabella A del decreto e per l'importo presunto dei lavori da progettare forniscono i costi presunti dei diversi elaborati.

L'elenco di elaborati, con relativi costi (definibile come il «computo metrico estimativo della prestazione di progettazione»), dovrebbe essere un allegato ai documenti di gara.

I concorrenti dovrebbero scomporre la loro offerta sulla stessa articolazione, per rendere possibile alla stazione appaltante la verifica della congruità dell'offerta. Se, infatti, fosse notevole la differenza fra i costi degli elaborati da redigere previsti nel documento della stazione appaltante e quelli del concorrente, la stazione appaltante ne potrebbe chiedere la giustificazione.

È allegato alla presente determinazione un esempio riferito all'affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di un'opera puntuale (per esempio un liceo classico) di costo complessivo pari ad euro 20.000.000 (con riferimento agli elaborati previsti dal nuovo regolamento) (tabelle 4.1, - 4.7).

Tale importo:

- per euro 12.000.000 riguarda lavori appartenenti alla classe e categoria I-d (architettonico);
- per euro 5.000.000 riguarda lavori appartenenti alla classe e categoria I-g (strutture);
- per euro 750.000 riguarda lavori appartenenti alla classe e categoria III-a (impianti interni acque bianche e nere);
- per euro 1.250.000 riguarda lavori appartenenti alla classe e categoria III-b (impianti interni riscaldamento, condizionamento e trasporto meccanico);
- per euro 1.000.000 riguarda lavori appartenenti alla classe e categoria III-c (impianti interni illuminazione, telefoni e controlli).

I costi riportati nelle tabelle sono al netto del rimborso spese.

— omissis —

Le tabelle vengono omesse. Per l'eventuale consultazione fare riferimento alla G.U. 18-8-2010, n. 192, oppure richiederne copia all'Editore.

DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.
 (G.U. 13-8-2011, n. 138)

convertito, con modificazioni e integrazioni, in:
 LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 (*)
 (G.U. 16-9-2011, n. 216)

Art. 3.

Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

[5] Fermo restando l'esame di Stato di cui «all'art. 33, quinto comma, della Costituzione» per l'accesso alle professioni regolamentate «secondo i principi

(*) Della presente legge si riportano i soli commi 5 ÷ 5-ter dell'art. 3 e l'art. 20; altri articoli sono pubblicati in argomenti diversi (v. INDICE).

7₂

della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari» (1), gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 23-8-1988, n. 400 (v. in PAM), gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (13 agosto 2011) per recepire i seguenti principi» (2):

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, «fra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana,» e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

— omissis —

«c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione» (3);

— omissis —

La lettera d), relativa alla pattuizione del compenso spettante al professionista per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale, è stata abrogata, a partire dal 25 marzo 2012, dal comma 7 dell'art. 9 della legge 24-3-2012, n. 27 (v. in STU).

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli, denigratorie.

(1) Parole aggiunte, a partire dal 25 marzo 2012, dal comma 7 dell'art. 9 della legge 24-3-2012, n. 27 (v.).

(2) Parole così sostituite, a partire dal 1° gennaio 2012, dal comma 1 dell'art. 10 della legge 12-11-2011, n. 183 (v.).

(3) Lettera così modificata, a partire dal 25 marzo 2012, dal comma 7 dell'art. 9 della legge 24-3-2012, n. 27.